RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 38

L'assemblea

L'assemblea e' costituita dagli avvocati iscritti all'albo con esclusione dei sospesi di cui agli articoli 30, commi 1 e 3, e 52, comma 6. Essa approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, esprime il parere sugli argomenti che le vengono sottoposti dal consiglio ed esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale. L'assemblea, previa delibera del consiglio, e' convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere piu' anziano per iscrizione. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonche' per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio nazionale forense. L'assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. Il consiglio delibera altresi' la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	III — Organi e funzioni degli ordini forensi
Capo	II — Ordine circondariale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-38-l-assemblea

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it